

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
– ROMA

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso nrg. 5659/2023

Nell'interesse del dott. **Valfredo Maria Rossi** nato a Siena (SI) il 29.08.1979, (c.f. **RSSVFR79M29I726Q**), rapp.to e difeso, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. **FRRRCR92A11F839U**), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 663383.

Contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.;

nonché nei confronti:

Andreozzi Francesco collocato in graduatoria alla posizione 1112 domiciliato presso la PEC: francescoandrezzi.avv@pec.it

Di Chiara Valeria collocata in graduatoria alla posizione 1111 domiciliata presso la PEC: valeriadichiara@pec.it

per l'annullamento con i presenti motivi aggiunti, previa adozione di misure cautelari:

a) in parte qua, della graduatoria finale di merito e della graduatoria finale di merito dei vincitori (profilo AMM), **per come risultanti a seguito del provvedimento di rettifica del 19/04/2023**, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104;

Avv. Riccardo Ferretti

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it

346 4789569 - 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

b) dei provvedimenti attinenti alla fase di scelta sedi adottati dall'Amministrazione, se ed in quanto lesivi per il ricorrente;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;

FATTO

A) Il ricorrente, **in possesso di una Licenza in Teologia, titolo di laurea equipollente ad una Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 27/12/2017**, partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021.

Nello specifico, il ricorrente partecipava per le 1.250 posizioni relative al profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale, definite dal Codice AMM.

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura concorsuale si sarebbe articolata in **due fasi**:

- Una prova selettiva scritta, differente per ognuno dei profili professionali banditi, regolata dall'art. 6 del Bando, consistente nella somministrazione di un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo conseguibile di 30 punti e idoneità fissata a 21.
- **Una fase di valutazione titoli**, regolata dall'art. 7 del Bando che, per quanto di interesse, regolava come segue la valutazione dei titoli universitari:

“3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;”

Avv. Riccardo Ferretti

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it

346 4789569 - 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

Il ricorrente sosteneva la prova scritta con le modalità stabilite dal Bando e la superava ottenendo 25,625 punti sui 30 disponibili.

B) In data 24 febbraio 2023, l'Amministrazione pubblicava sul sito web istituzionale di FormezPA la graduatoria finale di merito del concorso *de quo*, nella quale il ricorrente si collocava 2245° con 27,625 punti.

Dal punteggio ottenuto il dott. Rossi desumeva che i titoli di studio, indicati nella domanda di partecipazione al concorso, erano stati entrambi valutati: 1 punto per la Licenza in Teologia (titolo equipollente ad una Laurea Magistrale) e 1 punto per il Dottorato di ricerca Teologia.

Sicché, il dott. Rossi otteneva 2 dei 3 punti conseguibili, a mente dell'art. 7 del Bando, per i titoli di studio.

C) Il ricorrente, quindi, si rendeva conto di essere stato penalizzato rispetto alla valutazione del proprio titolo di laurea e che ciò aveva influenzato negativamente il suo piazzamento in graduatoria, facendogli perdere numerose posizioni in graduatoria ed escludendolo dal novero dei vincitori di concorso.

Nello specifico pregiudizio cagionato al ricorrente derivava dal criterio di valutazione dei titoli universitari previsto dall'art. 7 del Bando che, in maniera illegittima, equiparava, in termini di attribuzione di punteggio, le lauree magistrali alle lauree triennali, assegnando ad entrambe 1 punto.

Nel delineato contesto il ricorrente si vedeva costretto ad adire codesto on.le TAR allo scopo di chiedere l'annullamento e la conseguente rettifica del suo piazzamento in graduatoria.

D) In data 19/04/2023 si celebrava la camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, all'esito della quale l'adito TAR, con ordinanza n. 2298/2023, respingeva l'istanza.

Sempre il 19 aprile, l'Amministrazione adottava un provvedimento di rettifica della graduatoria finale di merito, modificando il posizionamento del ricorrente dalla 2245° alla 2317° posizione, mentre il punteggio rimaneva

invariato.

Il dott. Rossi impugnava il provvedimento cautelare di rigetto dinanzi al Consiglio di Stato che con l'ordinanza n. 2397/2023 accoglieva l'appello cautelare e riformava l'ordinanza gravata ordinando la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, CPA.

Orbene, la graduatoria rettificata risulta affetta da illegittimità derivata stante la conferma dell'illegittimo punteggio assegnato al ricorrente, pertanto se ne chiede l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

Avverso l'impugnata graduatoria rettificata si ripropongono in originale le medesime doglianze già introdotte con il ricorso principale, mutuando tali atti i medesimi vizi dei provvedimenti ivi gravati, in quanto ad essi direttamente consequenziali

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001, DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 487/1994 E DEL D.M. 270/2004 E SMI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA LADDOVE L'AMMINISTRAZIONE EQUIPARA TITOLI DI STUDIO TRA DI LORO NON OMOGENEI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I.a. Orbene, come anticipato in fatto, il ricorrente ha indicato nella domanda di partecipazione al concorso il possesso di una Licenza in Teologia, titolo di laurea dichiarato equipollente alla Laurea Magistrale dal D.M. 27/12/2017.

Il titolo in questione veniva illegittimamente valutato 1 punto, in applicazione dell'**iniquo** criterio fissato dall'art. 7 del Bando di concorso, per il quale:

“3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;”

La previsione del Bando appare *icto oculi* irragionevole ed illogica laddove equipara titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi accademici di natura e durata differente, attribuendo sia alle lauree triennali che alle magistrali a ciclo unico il medesimo punteggio.

L’ingiusta equiparazione di titoli di studio di natura e valore differente, determina un evidente pregiudizio a danno dei candidati che, come il ricorrente, hanno concluso percorsi di studio di lunga durata che, alla luce del criterio impugnato, vengono ingiustamente valutati con lo stesso punteggio di percorsi di più breve durata, in maniera tale da rendere del tutto vana – e, quindi, superflua – la maggiore esperienza accademica conseguita.

La decisione dell’Amministrazione si pone, inoltre, in evidente contrasto con il principio cardine dei concorsi pubblici, ossia la selezione del migliore, principio il cui rispetto impone di premiare chi vanta il completamento di percorsi accademici di valore superiore, in quanto tale parametro è indice di una preparazione maggiormente completa.

Sulla differenza di valore tra gli anzidetti titoli di studio e sul fatto che gli stessi debbano essere oggetto di distinte valutazioni, si è già espresso codesto on.le TAR con plurime pronunce: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura

manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (Ex multis: TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4162 del 08/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4821 del 21/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5619 del 05/05/2022 e TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5615 del 05/05/2022).

Il richiamato orientamento ha, quindi, ribadito che le lauree a ciclo unico non possono essere equiparate alle lauree triennali, essendo le prime titoli di studio di valore superiore.

Ne consegue che il criterio fissato dall’art. 7 del Bando di concorso, che assegna il medesimo punteggio a tutti i diplomi di laurea **senza distinzione alcuna**, si pone in manifesto contrasto rispetto all’anzidetto principio, poiché effettivamente pone sul medesimo piano percorsi accademici differenti, arrecando un illegittimo pregiudizio ai candidati che hanno conseguito delle lauree a ciclo unico, il cui valore viene ingiustamente ed immotivatamente **sminuito**.

I.b. Ulteriore profilo di illegittimità della clausola del Bando impugnata, si rinviene nell’aver stabilito un’illegittima equipollenza tra titoli di studio di natura differente.

Invero, l’equipollenza dei titoli di studio universitari può essere regolata esclusivamente dalla normativa statale, pertanto, non è consentito alla PA di prevedere una diversa valutazione che contrasti con la disciplina dei diplomi universitari stabilita dal DM n. 509 del 03 novembre 1999 (confermato in riforma con DM 22 ottobre 2004, n. 270).

La normativa statale disciplina i vari titoli di studio universitari, secondo differenti livelli, **in senso crescente: laurea (triennale); laurea magistrale**; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca.

Dunque, la disciplina contenuta nel citato DM prevede chiaramente la **non equipollenza** tra il corso di laurea triennale ed il corso di laurea magistrale, questi,

Avv. Riccardo Ferretti

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it

346 4789569 - 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

infatti, si differenziano sotto plurimi profili: requisiti di accesso, durata, finalità ed impegno richiesto allo studente.

Proprio su questione attinente alla equiparazione, in termini di valutazione ai fini concorsuali, dei titoli di studio in questione, il GA si è espresso nei seguenti termini:

“La diversità sostanziale dei due corsi emerge poi in relazione alle finalità, poiché il corso di laurea di I livello “ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali”, mentre la laurea magistrale “ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato” (art. 3, commi 4 e 6, del DM 270/2004). [...] Infatti, mentre per il conseguimento della laurea triennale lo studente deve frequentare tre anni di corso con l’acquisizione di 180 crediti formativi, per il conseguimento della laurea magistrale [...] lo studente deve frequentare altri due anni di corso con il conseguimento di ulteriori 120 crediti formativi.

Alla stregua di tale normativa statale, ma anche alla luce degli ordinari canoni di logica e ragionevolezza, appare evidente che il Comune di Potenza, nello stabilire i criteri di valutazione e i punteggi per i titoli universitari dei concorrenti [...] non avrebbe potuto equiparare, con l’attribuzione del medesimo punteggio (11 punti), il titolo di studio conseguito dopo un percorso di studio triennale con quello ottenibile solo dopo un percorso di studio quinquennale (oppure quadriennale per lauree del previgente ordinamento). [...]

Pertanto, nella previsione di un medesimo punteggio per tutte le tipologie di lauree, la disciplina comunale non risulta coerente con la disciplina statale, che regola in modo differente la laurea magistrale rispetto alla laurea triennale, riconoscendo un maggior valore alla prima, per il conseguimento della quale occorre la frequenza di ulteriori due anni di corso universitario ed il raggiungimento di altri 120 crediti formativi.

Le osservazioni svolte militano, pertanto, nel senso della non corretta

*applicazione ad opera del Comune di Potenza della disciplina statale in materia di titoli universitari, **cui consegue la illegittimità sia del regolamento comunale sia della clausola del bando di concorso (art. 8), nella parte in cui, stabilendo i criteri di valutazione dei titoli equiparano le diverse tipologie di diploma universitario, senza prevedere una differente ponderazione di punteggio con l'attribuzione di un peso maggiore alla laurea magistrale (o alla laurea vecchio ordinamento) rispetto alla laurea triennale.***" (TAR Basilicata, sez. I, n. 355/2011).

La richiamata pronuncia svolge un'articolata analisi **dell'illegittimità che affligge il criterio di valutazione che equipari una laurea a ciclo unico con una laurea triennale**, assegnando il medesimo punteggio, tale illegittimità si profila in special modo nei confronti della normativa statale che, invece, distingue nettamente i due titoli universitari.

Nel caso di specie, l'art. 7 del Bando di concorso, attribuendo 1 punto in maniera indiscriminata a qualsiasi tipologia di titolo universitario, pone in essere un'illegittima equiparazione tra percorsi accademici tra loro eterogenei che, invece, andavano valutati con l'assegnazione di punteggi differenziati, in maniera tale da premiare con un punteggio maggiore i titoli universitari di livello superiore.

Ne discende, quindi, l'illegittimità del criterio di valutazione previsto dall'art. 7 del Bando di concorso.

I.c. Altresì si rileva un'evidente **disparità di trattamento** tra i candidati, come il ricorrente, in possesso di lauree a ciclo unico ed i candidati in possesso di laurea triennale + specialistica/magistrale.

La formulazione del criterio di valutazione impugnato consente, infatti, ai candidati in possesso di laurea triennale + specialistica/magistrale (c.d. 3+2) di ottenere 2 punti, mentre i candidati in possesso di lauree a ciclo unico, nonostante i percorsi accademici siano di pari valore, potranno ottenere solo 1 punto.

L'ingiustizia appare palese, poiché percorsi di studi di durata e valore uguale vengono ingiustamente valutati in maniera differenziata, **pregiudicando i possessori di lauree magistrali o diplomi di laurea V.O.**

In ragione di ciò, si chiede a codesto on.le Collegio di ordinare all'Amministrazione resistente di valutare la laurea magistrale in possesso del ricorrente con il medesimo punteggio assegnato ai percorsi accademici di durata quinquennale composti da laurea triennale + specialistica, ossia 2 punti.

Ne discenderebbe l'assegnazione al ricorrente di 1 punto aggiuntivo, essendo stato il suo titolo di laurea già valutato con 1 punto, a mente del criterio di valutazione in contestazione.

In subordine, laddove codesto Collegio non ritenga accoglibile la richiesta di ordinare all'Amministrazione di valutare con 2 punti, in luogo di 1, la laurea magistrale in possesso del ricorrente, si chiede di ordinare che tale titolo sia comunque valutato con un punteggio **maggiore** rispetto alle lauree triennali.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso **evidente**, poiché l'errata valutazione del titolo di studio in possesso del ricorrente ha determinato la perdita di 1 punto, **escludendo il dott. Rossi dal novero dei vincitori di concorso.**

Infatti, il ricorrente è attualmente posizionato 2317°, mentre, se avesse ottenuto 1 punto in più, avrebbe raggiunto almeno la posizione 1001°, superando, quindi, l'ultimo candidato nominato vincitore – non riservista – che si è posizionato 1066°.

Sempre ai fini del *periculum* si evidenzia che al momento sono in corso le procedure di assegnazione sedi, dalle quali il ricorrente risulta ingiustamente escluso, che potrebbero determinare il consolidarsi di posizioni giuridiche soggettive contrapposte che andrebbero a pregiudicare le *chance* del dott. Rossi di ottenere il bene della vita oggetto del giudizio.

Avv. Riccardo Ferretti

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it

346 4789569 - 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di **disporre il riesame del punteggio attribuito alla Licenza in Teologia, titolo equipollente ad una Laurea Magistrale, indicata dal ricorrente nella domanda di partecipazione con conseguente aggiornamento del posizionamento in graduatoria.**

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

Per la presente impugnativa non è dovuto il versamento del contributo unificato in quanto non determina un'estensione dell'oggetto del giudizio.

Napoli – Roma, lì 13/06/2023

Avv. Riccardo Ferretti